

COMUNICAZIONE BLACK LIST: SCADENZA 31/01/2011

Ancora pochi giorni per poter sanare eventuali violazioni commesse nella compilazione delle comunicazioni Black List inviate nel 2010. La circolare N.54/E del 28.10.2010 dell'agenzia delle Entrate prevede infatti la possibilità di inviare una comunicazione INTEGRATIVA entro il 31.01.2011.

La comunicazione integrativa permetterà al contribuente di non incorrere in sanzioni in caso di violazioni commesse sui modelli relativi:

- al TRIMESTRE LUGLIO- SETTEMBRE 2010 (contribuenti con periodicità di invio trimestrale),
- ai MESI da LUGLIO a NOVEMBRE 2010 (contribuenti con periodicità di invio mensile).

Richiamando lo Statuto dei diritti del contribuente, l'agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto che le difficoltà incontrate dagli operatori nell'individuare i dati necessari alla compilazione dei modelli e il carattere di novità dell'adempimento richiesto, comportino la sussistenza di quelle "obiettive condizioni di incertezza" indicate nello Statuto a tutela del contribuente.

LA COMUNICAZIONE BLACK LIST: SCHEMI PRATICI

1.1. SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI


SOGGETTI OBBLIGATI (soggetti passivi IVA)

- esercenti attività impresa/arti e professioni
- enti non commerciali per le operazioni attinenti l'esercizio dell'attività commerciale o agricola
- soggetti non residenti (UE O EXTRA UE) LIMITATAMENTE alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate con operatori B.L. tramite rappresentanti fiscali o identificazioni dirette
- stabili organizzazioni in Italia di non residenti
- STABILI ORGANIZZAZIONI all'estero di soggetti residenti per le operazioni realizzate con operatori Black List

SOGGETTI ESCLUSI

- Enti non commerciali per le operazioni attinenti la loro sfera istituzionale
- I contribuenti minimi
- Contribuenti in regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive

1.2. OPERAZIONI DA COMUNICARE



* Il D.M. 5 agosto 2010 ha esteso, dal 01.09.2011, l'obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi ex art. 7ter/quater/quinqies del D.P.R. 633/72 che territorialmente non rilevano nello Stato agli effetti dell'IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE DA COMUNICAZIONE

- Operazioni realizzate con soggetti NON operatori economici (soggetti privati)
- Operazioni esenti IVA ex art. 36 bis DPR 633/72

2) CON OPERATORI ECONOMICI

- RAPPRESENTATE FISCALE o STABILE ORGANIZZAZIONE IN UN PAESE NON BLACK LIST DI UN OP. ECONOMICO BLACK LIST (es: R.F. di soggetto svizzero nominato in Italia)

VERIFICA STATUS OPERATORE ECONOMICO*

DOVRANNO ESSER CONSIDERATI OPERATORI ECONOMICI BLACK LIST ANCHE:

- FARSÌ RILASCIARE UNA CERTIFICAZIONE O NUMERO IDENTIFICATIVO (DA AUTORITÀ COMPETENTI NELLO STATO B.L.) ATTESTANTI LO STATUS di op.ec.
- o
- FARSÌ RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE DALLA CONTROPARTE

*ART.9.C.1, DIRETTIVA 2006/112/CE: l'operatore economico è " chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"

3) LOCALIZZATI IN PAESI BLACK LIST

- FIN DAL 01.07.2010 NON RIENTRANO NELLA COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI REALIZZATE CON:
- CIPRO
- COREA DEL SUD
- MALTA


I PAESI SI INDIVIDUANO FACENDO RIFERIMENTO A DUE ELENCHI
- D.M. 04.05.1999
- D.M. 21.11.2001

IL D.M. 27.07.2010 HA MODIFICATO LE LISTE ED IL D.M. 05.08.2010 HA PREVISTO CHE:

- I DUE ELENCHI SI USANO CONGIUNTAMENTE (è sufficiente che il Paese sia contemplato in una sola delle due liste)
- NON RILEVANO I LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PREVISTI NEGLI ART. 2 e 3 DEL D.M. 21.11.2001 (ES. oggetto di comunicazione sarà un'operazione realizzata con una società operante nel settore petrolifero residente negli Emirati Arabi Uniti)

** per operatore economico localizzato si intende avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black List.

1.3 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE



- > La comunicazione dovrà essere presentata all'agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL MESE O TRIMESTRE di riferimento;
- > I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri (sempre che non abbiano superato la soglia nel trimestre trascorso relativamente alle due categorie di operazioni) possono partire con la periodicità trimestrale;
- > rimane possibile per tutti i contribuenti trimestrali optare direttamente per la periodicità mensile, la quale dovrà però essere mantenuta per tutto l'anno solare;
- > se nel corso del trimestre dovesse essere superata la soglia a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata occorrerà presentare la comunicazione mensilmente;
- > per determinare la soglia le operazioni imponibili vanno considerate al netto dell'imposta.



ATTENZIONE: il superamento della soglia dovrà esser accertato **DISTINTAMENTE CON RIGUARDO ALLE 4 CATEGORIE DI OPERAZIONI** (CESSIONI/ESPORTAZIONI BENI- PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE – ACQUISTI/IMPORTAZIONI BENI – PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE).

ES: Se nel trimestre si sono registrati acquisti di beni pari a 35.000,00 euro e prestazioni di servizi ricevute pari a 49.000,00 euro. Totale 84.000,00 euro = nessuna variazione. Acquisti di beni pari a 10.000,00 e prestazioni di servizi ricevute pari a 51.000,00. Totale 61.000,00 = modificare periodicità se trimestrali.

In sede di prima applicazione per determinare la periodicità di presentazione:

- Per le cessioni di beni occorre aver verificato il superamento della soglia nei 4 trimestri che vanno dal 01.07.2009 al 01.07.2010;
- Per le prestazioni di servizi (tenendo conto delle difficoltà correlate alle modifiche normative del 2010) la verifica deve aver riguardato i due trimestri dal 01.01.2010 al 01.07.2010.

1.4 MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA SEGNALAZIONE

Le operazioni da segnalare si identificano facendo riferimento ad una "regola generale":

- DATA DI REGISTRAZIONE NEI REGISTRI IVA
- O, se precedente o alternativa, alla DATA DI REGISTRAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI.

Per quanto riguarda invece:

Le prest. di servizi rese, non soggette iva per <u>carezza</u> del requisito di territorialità e che <u>non comportano</u> l'obbligo di fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> ➢ DATA REGISTRAZIONE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE ➢ O, in mancanza, DATA DEL PAGAMENTO
Acquisti da San Marino senza addebito dell'imposta	Si usa la REGOLA GENERALE da applicarsi: <ul style="list-style-type: none"> - all' AUTOFATTURA - al DOCUMENTO SAMMARINESE

1.5 SANZIONI

OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SANZIONE DA 516,00 A 4.130,00 EURO (sanzione prevista dall' art.11.c.1 D.Legs. 471/97 elevata al doppio)
O INVIO CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Permane per le violazioni commesse la regola del cumulo materiale senza possibilità di applicare il cumulo giuridico ➢ Possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso

Normativa e prassi di riferimento

Normativa

D.L. 25 marzo 2010, n.40, art.1 (convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73)
 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30.03.2010
 Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 28.05.2010
 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27.07.2010
 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 05.08.2010

Prassi

Circolare Agenzia delle Entrate n.53/E del 21 ottobre 2010
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 28 ottobre 2010
 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 121/E del 29 novembre 2010

Lara Piccinino
piccinino@commercioestero.net

LUTTO

Nei giorni scorsi è venuta a mancare la madre del Prof. Marco Tupponi, Presidente di Commercioestero Network, a cui giungono le condoglianze da parte di tutti i membri di Commercioestero Network